

Patti Parasociali

Tra

ANAS S.p.A., con sede in Roma, Via Monzambano 10, C.F. 80208450587, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al numero 80208450587, in persona del legale rappresentante il Presidente Ing. Gianni Vittorio Armani, nato a Tradate (VA) il 24.7.1966, in virtù dei poteri conferitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione in data

e

Infrastrutture Lombarde S.p.A. (di seguito ILSpA), con sede in, Via, C.F., in persona del legale rappresentante, nato a il, in virtù dei poteri conferitigli con delibera del

Premesso che

(i) con il Protocollo di Intesa tra Anas S.p.A. e Regione Lombardia per la gestione unitaria della rete stradale prioritaria ricadente nel territorio della Regione Lombardia del 10 marzo 2017, la Regione Lombardia e Anas S.p.A. hanno concordato di procedere con la costituzione di un veicolo societario unico al quale affidare la gestione di detta rete in regione Lombardia;

(ii) Anas S.p.A. e Regione Lombardia ritengono, in attuazione del Protocollo, di procedere alla costituzione di una società partecipata da Anas S.p.A. e ILSpA (d'ora in poi "le **Parti**") con le seguenti percentuali di partecipazione: Anas S.p.A. 51%; ILSpA 49%.

(i) la società ha per oggetto lo svolgimento delle attività di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, ivi inclusi i compiti ed i poteri di cui all'art. 14, del d.lgs. 285/1992, nonché di riscossione delle sanzioni, relativamente alla rete stradale costituita da strade statali e regionali appositamente individuate;

(iv) Anas S.p.A. e ILSpA hanno convenuto il testo dello statuto della società, che costituisce Allegato 1 ai presenti Patti Parasociali.

(v) con i presenti Patti Parasociali Anas S.p.A. e ILSpA intendono meglio definire le modalità di formazione e di funzionamento degli organi societari così come previsti nello statuto.

Tanto quanto sopra premesso e considerato, le Parti, come sopra costituite, convengono quanto segue.

Articolo 1 – Premesse

1.1 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte essenziale ed integrante dei presenti Patti Parasociali con valore di patto.

Articolo 2 – Oggetto

2.1 Con i presenti Patti Parasociali le Parti intendono meglio definire le modalità di formazione e di funzionamento della società (d'ora in poi "la Società") prevista dal Protocollo di intesa di cui al punto (i) delle Premesse dei presenti Patti, denominata "Lombardia Mobilità S.p.A." che opererà secondo lo statuto sociale Allegato 1 ai presenti Patti Parasociali (d'ora in poi "lo Statuto").

2.2 I presenti Patti Parasociali sostituiscono ogni altra precedente intesa comunque intervenuta tra le Parti in ordine alle modalità di formazione e funzionamento della Società e costituiscono tutte le intese esistenti tra le Parti con riferimento al medesimo oggetto.

Articolo 3 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

3.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione della Società sono 3 (tre) eletti dall'Assemblea su designazione:

(iii) quanto a 2 (due) componenti, tra cui l'Amministratore Delegato, da parte di Anas S.p.A.;

(iv) quanto ad 1 (uno) componente, che assume la carica di Presidente, da parte di ILSpA.

3.2 Sui nominativi del Presidente e dell'Amministratore Delegato di cui al successivo articolo 4 rispettivamente Anas S.p.A. e ILSpA dovranno esprimere il proprio gradimento che non potrà essere irragionevolmente negato.

3.3. La gestione della Società spetta all'Organo Amministrativo nell'interesse pubblico espresso dai Soci.

La società opera in conformità ai pareri e alle linee di indirizzo espressi dai Soci nell'esercizio dei rispettivi poteri di controllo.

Articolo 4 – Sostituzione dei Consiglieri di Amministrazione

4.1 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei consiglieri di amministrazione designati da Anas S.p.A., Anas S.p.A. medesima si impegna, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, a far proporre dal restante consigliere di propria designazione il nominativo del nuovo consigliere di amministrazione ed a farne votare la sostituzione dal medesimo consigliere, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.

Per tale evenienza ILSpA, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, si impegna a non far proporre dal/i consigliere/i di propria designazione alcun nominativo per la sostituzione del

consigliere cessato dalla carica e a far votare al consigliere medesimo il nominativo proposto dal consigliere di designazione di Anas S.p.A. per la sostituzione.

4.2 Analogamente si procederà per il caso in cui il consigliere cessato dalla carica sia l'Amministratore Delegato. In tal caso ciascuna delle Parti, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, si impegna altresì, nei confronti dell'altra a far votare dal consigliere di propria designazione alla carica di Amministratore Delegato il consigliere di amministrazione (intendendosi tra questi anche il consigliere nominato in sostituzione) indicato dal consigliere di designazione di Anas S.p.A. delegando ad esso i poteri di cui al successivo art. 5.

Anas S.p.A. dovrà pertanto acquisire il gradimento di ILSpA che non potrà essere irragionevolmente negato.

4.3 Qualora il consigliere cessato dalla carica sia il Presidente di cui al successivo articolo 6, Anas S.p.A., anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, si impegna altresì nei confronti di ILSpA a far votare dai consiglieri di propria designazione alla carica di Presidente il consigliere di amministrazione proposto dai consiglieri di designazione di Anas S.p.A. su indicazione di ILSpA, delegando ad esso i poteri di cui al successivo articolo 6.

Articolo 5 – Amministratore Delegato

5.1 Anas S.p.A. indicherà tra i consiglieri di amministrazione di propria designazione quello destinato a ricoprire la carica di Amministratore Delegato.

Anas S.p.A. si impegna, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, a far votare dai consiglieri di amministrazione di propria designazione il conferimento della carica di Amministratore Delegato al consigliere da essa indicato unitamente all'attribuzione ad esso di tutte le deleghe ed i poteri previsti dall'articolo 19.3 dello Statuto, senza alcuna limitazione né eccezione.

5.2 ILSpA si impegna, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, a far votare dal consigliere di amministrazione di propria designazione il conferimento della carica di Amministratore Delegato al consigliere indicato da Anas S.p.A. ai sensi dell'articolo 5.1, unitamente all'attribuzione ad esso di tutte le deleghe ed i poteri previsti all'articolo 19.3 dello Statuto, senza alcuna limitazione né eccezione.

Articolo 6 – Presidente

6.1 Il consigliere di amministrazione designato da ILSpA assume anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6.2 ANAS si impegna, anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, nei confronti di ILSpA, a far votare dai consiglieri di amministrazione di propria designazione il conferimento della carica di Presidente al consigliere indicato da ILSpA, unitamente all'attribuzione ad esso di tutte le deleghe e i poteri eventualmente autorizzati in sede assembleare ai sensi dell'art. 14.3 dello statuto sociale, senza alcuna limitazione né eccezione.

Articolo 7 - Collegio Sindacale

Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea su designazione di ILSpA. I restanti due componenti effettivi e due componenti supplenti saranno eletti dall'Assemblea su designazione:

- (i) quanto a un componente supplente da parte di ILSpA;
- (ii) quanto a due componenti effettivi e ad un componente supplente da parte di Anas S.p.A.

Articolo 8 – Funzioni apicali

8.1 Le Parti si impegnano a far sì che il Responsabile della Pianificazione ed Attuazione Investimenti, il Responsabile Finanziario ed il Responsabile del Controllo Interno (ove nominato) siano indicati da ILSpA con il gradimento di ANAS e che il Direttore Generale, il Responsabile Tecnico ed il Responsabile Settore Legale ed Affari Generali siano indicati da ANAS con il gradimento di ILSpA.

Articolo 9 – Risorse finanziarie

9.1 Le parti si impegnano a garantire idonei flussi finanziari per lo svolgimento delle funzioni stabilite dall'art. 2 dello Statuto, Allegato 1 ai presenti Patti Parasociali, per le reti di rispettiva competenza. Si impegnano altresì a garantire idonea copertura finanziaria delle spese generali della Società in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione e all'estensione della rete stradale di competenza. L'entità delle risorse finalizzate alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione degli investimenti sulla rete di rispettiva competenza sarà comunque garantita da ciascun azionista per la propria parte di rete di competenza.

9.2 Con riferimento alle Strade Statali, la Società svolge le attività previste all'art. 2 dello Statuto quale strumento operativo di ANAS, concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le prestazioni e risorse relative sono rese nell'ambito del Contratto di Programma tra ANAS e MIT, con obiettivi di efficienza e in regime di separazione e tracciabilità delle risorse finanziarie attribuite.

9.3 Con riferimento alle Strade Regionali, la Società svolge le attività previste all'art. 2 dello Statuto, quale strumento operativo di IL S.p.A., concessionario di Regione Lombardia. Le prestazioni e risorse relative sono rese nell'ambito del Contratto di Programma tra IL S.p.A. e Regione Lombardia, con obiettivi di efficienza e in regime di separazione e tracciabilità delle risorse finanziarie attribuite.

Articolo 10 – Esercizio del controllo analogo

10.1. La Società esercita la propria attività secondo il modello *in house providing* ed è sottoposta alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di controllo analogo ex ante, contestuale ed ex post nonché ai provvedimenti attuativi della medesima disciplina deliberati dal Socio, sulla base degli indirizzi impartiti dal medesimo.

10.2. In attuazione del regime in house providing, la Società definisce formalmente e mette in atto procedure adeguate a garantire i flussi informativi necessari al corretto esercizio del controllo analogo sugli atti ad esso sottoposti. Conseguentemente, copia dei verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie, delle convocazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché lo stralcio dei verbali del Consiglio stesso, l'elenco delle determinazioni assunte dall'Organo Amministrativo, unitamente alle relazioni e agli eventuali rilievi e/o osservazioni del Collegio Sindacale e dell'Organo di revisione effettuati sulle attività oggetto di affidamenti *in house* devono essere tempestivamente trasmessi ai Soci, anche tenuto conto del loro ruolo di concedenti. In ogni caso, i Soci possono richiedere alla Società ulteriori documenti informativi, nonché esercitare forme di controllo anche attraverso l'esercizio di poteri ispettivi.

10.3. Restano fermi tutti i poteri di controllo, monitoraggio e/o vigilanza contemplati nelle convenzioni e/o negli atti di affidamento disciplinanti gli specifici rapporti tra la Società ed i Soci.

10.4. Al fine di consentire ai Soci l'esercizio del controllo analogo, la Società si impegna a trasmettere i documenti nel seguito elencati:

a) ai fini di un controllo ex ante:

- il Piano Industriale, corredato della relativa quantificazione economica, almeno dieci giorni prima della richiesta di autorizzazione all'approvazione dello stesso;
- il Piano Annuale delle attività in attuazione del Piano Industriale, corredato della relativa quantificazione economica, almeno dieci giorni prima della sua approvazione;

b) ai fini di un controllo contestuale:

- relazione semestrale sull'andamento economico gestionale della Società con eventuale individuazione e segnalazione di azioni correttive in caso di scostamento dagli obiettivi del Piano annuale delle attività e relativa quantificazione economica;

c) ai fini di un controllo ex post:

- il rendiconto semestrale recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività, corredato dei dati sull'andamento economico-gestionale al 30 giugno;
- il progetto di Bilancio d'esercizio, in sede di approvazione del quale gli Enti possono adottare linee di indirizzo sugli obiettivi che la Società deve perseguire nell'esercizio successivo

Articolo 11 – Conciliazione

10.1 Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed applicazione dei presenti Patti Parasociali che le Parti non riuscissero a risolvere bonariamente sarà rimessa ad un Collegio di Conciliazione composto da tre membri designati rispettivamente dal Presidente del

Tribunale di Milano, dal Presidente di ANAS e dal Presidente di ILSpA, su istanza della Parte più diligente.

10.2 Il Collegio di Conciliazione dovrà esprimersi entro 180 giorni dalla richiesta, senza alcuna formalità di rito, assumendo le notizie, le informazioni e la documentazione che riterrà utile e/o opportuna.

10.3 Ove il Collegio di Conciliazione raggiunga una determinazione unanime, essa sarà vincolante per le Parti come espressione della propria volontà negoziale.

Articolo 12 – Controversie

Ogni controversia sarà rimessa al Foro di Milano. In nessun caso potrà farsi ricorso all'istituto dell'arbitrato.

Articolo 13 – Comunicazioni

12.1 Tutte le comunicazioni previste dai presenti Patti Parasociali dovranno essere effettuate

(i) quanto a Anas S.p.A. presso la Presidenza della medesima

via Monzambano 10 – 00185 ROMA

posta elettronica certificata (PEC):

(ii) quanto a ILSpA presso la Presidenza della medesima

via –

posta elettronica certificata (PEC):

12.2 Eventuali variazioni a quanto indicato all'articolo 12.1 saranno efficaci solo dopo la comunicazione effettuata dalla Parte interessata.

Articolo 14 – Variazioni ed interpretazione

Eventuali modifiche ai presenti Patti Parasociali saranno efficaci tra le Parti solo se effettuate in forma scritta ed espressamente accettate da entrambe le Parti.

Articolo 15 – Durata

14.1 I presenti Patti Parasociali hanno efficacia di 7 anni decorrenti dalla data di costituzione della Società.

14.2 Alla scadenza, i presenti Patti Parasociali si intenderanno tacitamente rinnovati per ulteriori cinque anni. E' fatto salvo il diritto di ciascuna delle due Parti di impedire il rinnovo tacito mediante comunicazione da effettuare all'altra Parte con un anticipo non inferiore a 180 giorni rispetto alla data di scadenza. La comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata A/R, ovvero a mezzo fax o posta elettronica certificata, perché sia documentabile l'effettiva ricezione agli indirizzi di cui al precedente art. 13.

Analogamente si procederà per le scadenze successive alla prima.

Articolo 16 – Termini

Tutti i termini indicati nei presenti Patti Parasociali si intendono riferiti a giorni naturali e consecutivi.

Articolo 17 – Allegati

Costituiscono Allegati al presente Patto Parasociale:

- (i) l'Allegato 1: Statuto della Società.

Articolo 18 – Spese

Tutte le spese, anche fiscali, inerenti il presente atto, sono a carico di entrambe le Parti in misura pari.

Letto, firmato e sottoscritto

Milano, li ...

ILSpA

ANAS S.p.A.